

controllo sulla realizzazione di un'opera di rilevante interesse pubblico e la sua funzione passata di professionista responsabile del progetto e dello stato dei cantieri.  
(4-00189)

MARINELLO, ANGELINO ALFANO e FALLICA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

lo scorrimento veloce sud occidentale sicula, asse viario di fondamentale importanza per il collegamento tra le province meridionali della Sicilia e particolare interesse per le province di Agrigento e Trapani, versa in pessime condizioni, si registrano ulteriori difficoltà dovute all'interruzione del traffico all'altezza della galleria Belvedere, in territorio di Sciacca ed al procrastinarsi della chiusura al traffico del viadotto Carboy —:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente provvedere a riparare con sollecitudine i citati manufatti;

potenziare il sistema dei collegamenti stradali nelle provincie siciliane citate;

avviare una verifica mirante ad accertare le cause e le responsabilità dell'enorme ritardo dell'Anas nell'affrontare definitivamente tali problematiche.

(4-00191)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

un consistente numero di insegnanti, incaricati a tempo indeterminato, in possesso dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, conseguita con concorso a cattedre, ha presentato domanda

di partecipazione al corso per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera;

ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, sono previsti appositi moduli aggiuntivi per i docenti che hanno chiesto di essere sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua straniera;

i moduli in parola avranno una durata non inferiore a 30 ore, delle quali non oltre la metà può essere svolta con attività di autoformazione;

ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della suddetta ordinanza ministeriale sono previste apposite prove integrative scritte e orali, dirette ad accertare il possesso delle relative competenze, ai fini dell'attestazione richiesta dal decreto ministeriale 28 giugno 1991;

la circolare ministeriale n. 215 del 1999 al punto 8 prevede comunque una riduzione di ore del modulo base per i docenti di ruolo abilitati o idonei —:

se non ritenga opportuno chiarire, a mezzo circolare di interpretazione autentica, ai competenti uffici scolastici provinciali, le incertezze operative affinché gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato abbiano l'opportunità di formazione e arricchimento professionale attraverso la partecipazione esclusivamente al modulo di 30 ore di lingua straniera esonerandoli dalle attività del modulo di base.  
(4-00177)

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 103 del 4 giugno 2001 prevede la presentazione delle domande per la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto entro il 9 luglio 2001;

sono in corso diverse procedure concorsuali e corsuali che non completeranno

*l'iter* entro il 31 agosto 2001, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del suddetto decreto —:

se non ritenga opportuno, nella fase di prima applicazione del Regolamento adottato con decreto ministeriale 201 del 2000, prorogare al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 103 del 2001.

(4-00178)

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale 169 del 6 maggio 1996 disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione polivalente per gli alunni portatori di handicap;

l'articolo 2, comma 2, prevede un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta di cui venti per la scuola elementare e materna e 20 per la scuola Secondaria di I e II grado;

ai sensi dell'articolo 7 della suddetta ordinanza ministeriale gli insegnamenti disciplinari del corso biennale ed il relativo monte ore sono unitari per la scuola primaria e secondaria —:

se non ritenga opportuno chiarire, a mezzo circolare di interpretazione autentica:

che il titolo conseguito al termine del corso biennale polivalente deve essere rilasciato per la sezione primaria, con validità per la scuola elementare e per la materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del titolo di studio che dà accesso ai due tipi di posto (diploma magistrale o sperimentazione magistrale quinquennale) con validità per la scuola materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del diploma magistrale triennale e per la sezione secondaria, con validità per il I e II grado;

se ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, legge 306 del 2000 i corsisti che

sostengono con esito positivo l'esame finale dei corsi di specializzazione polivalenti attivati dalle Università, in fase transitoria ed in regime di convenzione con gli Enti privati, ai sensi della legge 341 del 1990, siano inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis della legge 306 del 2000. (4-00179)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

SEDIOLI, RAVA, PREDÀ, ABBONDANZIERI, MARCORA e GAMBINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 238 (finanziaria 2001) stabilisce che sia consentito ai coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, in forma sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, in deroga alla normativa vigente, di collaboratori occasionali, parenti ed affini fino al quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi;

la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 12/2001 giustamente prevedeva che «per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun anno solare»;

la circolare n. 49/2001 dello stesso Ministero del Lavoro e interpretativa dello stesso articolo 122 legge n. 388/2000, in netto contrasto con la precedente circolare n. 12/2001 stabilisce che si dà vita ad un rapporto collaborativo «che quand'anche non sia qualificabile in termini di lavoro